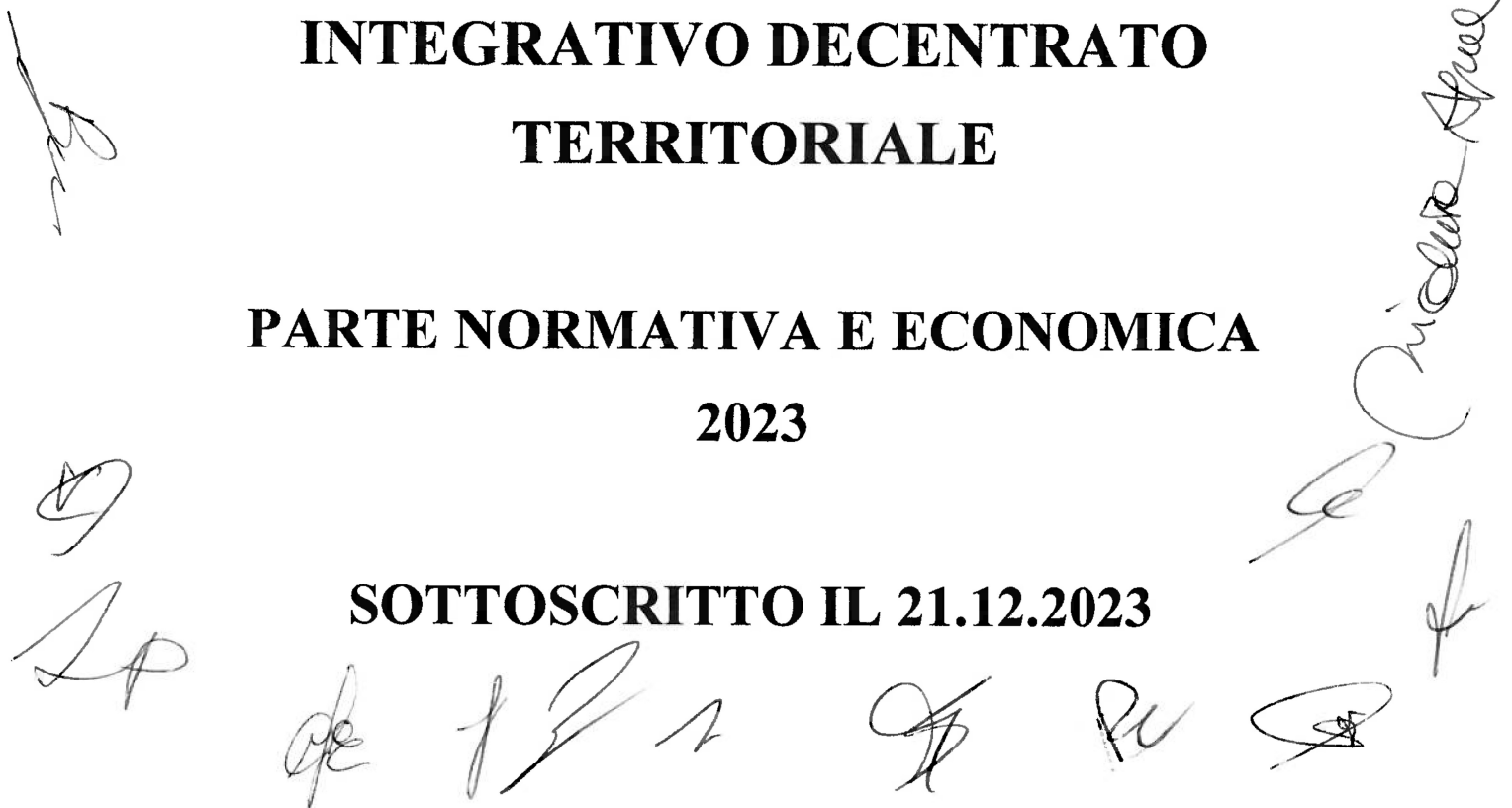


**COMUNITÀ DEL FRIULI ORIENTALE**  
**COMUNE DI BUTTRIO**  
**COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI**  
**COMUNE DI MOIMACCO**  
**COMUNE DI PRADAMANO**  
**COMUNE DI PREMARIACCO**  
**COMUNE DI PREPOTTO**  
**COMUNE DI REMANZACCO**  
**COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE**

**CONTRATTO COLLETTIVO**  
**INTEGRATIVO DECENTRATO**  
**TERRITORIALE**

**PARTE NORMATIVA E ECONOMICA**  
**2023**

**SOTTOSCRITTO IL 21.12.2023**

The image shows several handwritten signatures in black ink. On the left side, there are three signatures. On the right side, there is a long, vertical signature that appears to read 'Cinque Spas'. At the bottom, there are several more signatures, including one that looks like 'Sp' and another that looks like 'de'.

## PREMESSE

La Comunità del Friuli Orientale è un Ente locale con personalità giuridica, costituito tra i Comuni di: Buttrio, Cividale del Friuli, Moimacco, Pradamano, Premariacco, Prepotto, Remanzacco, San Giovanni al Natisone per l'esercizio associato di servizi e funzioni sovracomunali.

Tutti i Comuni aderenti hanno conferito dal 1.1.2023 alla Comunità le funzioni del Servizio Personale giuridico ed economico.

L'art. 37, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 prevede che: *"La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge nelle materie e con le modalità definite, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31, dalla contrattazione collettiva di Comparto; per i Comuni che partecipano alle Comunità o alle Comunità di montagna previste dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), a decorrere dalla data di conferimento, in capo alla Comunità medesima, della funzione di gestione del personale, la contrattazione è unica e si svolge in tal caso a livello territoriale, con le modalità definite dalla medesima contrattazione collettiva di Comparto"*.

In data 19 luglio 2023 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo di Comparto del personale non dirigente (CCRL) triennio normativo ed economico 2019 – 2021.

L'art. 7, commi 1 e 3 del suddetto CCRL dispone che la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal contratto, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione trattante di parte datoriale, tra cui è individuato il Presidente, che è designata dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

Visto l'art. 8 del CCRL 19 luglio 2023 e, in particolare, il comma 1 il quale prevede che il contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7 mentre i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7, comma 4, lett. a) possono essere negoziati con cadenza annuale.

L'art. 8, comma 5 del CCRL 2023 prevede che nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa di dimensione territoriale, le parti hanno la facoltà di sottoscrivere gli accordi limitandone espressamente gli effetti a specifici enti o prevedere specifici istituti applicabili solo ad una parte di essi.

**Tutto ciò premesso e considerato,**

il **giorno 21/12/2023** ha avuto luogo presso la sede della Comunità del Friuli Orientale l'incontro finalizzato alla sottoscrizione del Contratto collettivo integrativo di dimensione territoriale (CCIDT) - normativo ed economico per l'annualità 2023 - tra le parti sotto indicate:

**Delegazione trattante di parte pubblica**

**Organizzazioni sindacali – O.S.S.**

**Rappresentanza Sindacale Unitaria - RSU**

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il seguente Contratto collettivo integrativo di dimensione territoriale (CCIDT) - normativo ed economico relativo all'annualità 2023:





## Titolo I

### CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA, DURATA E SOTTOSCRIZIONE

#### Art. 1

##### Finalità

1. Con il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di dimensione Territoriale (di seguito CCDIT) si intende dare piena applicazione agli istituti contrattuali che il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) di primo livello demanda alla contrattazione integrativa.
2. Il presente CCDIT si inserisce nel contesto normativo nazionale e regionale e contrattuale vigente, in particolare, dalla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai CCRL vigenti.

#### Art. 2

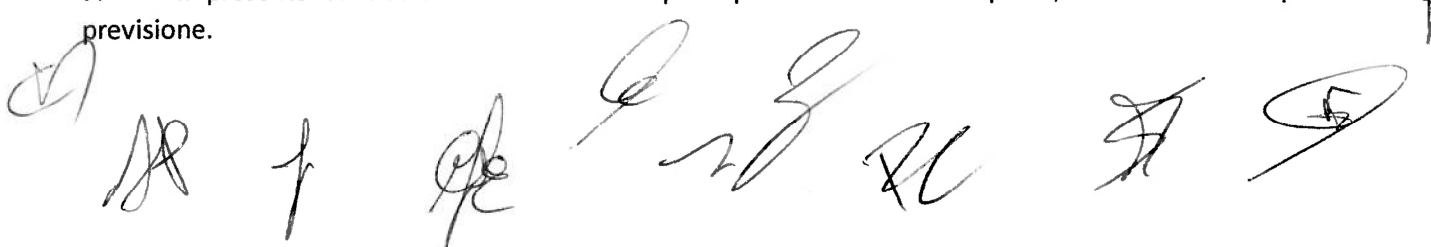
##### Campo di applicazione

1. Il presente CCDIT (Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Territoriale) si applica al personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato della Comunità del Friuli Orientale e dei Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Moimacco, Pradamano, Premariacco, Prepotto, Remanzacco, San Giovanni al Natisone.

#### Art. 3

##### Decorrenza e durata

1. Il presente contratto ha validità normativa ed economica riferita all'annualità 2023.
2. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto collettivo decentrato integrativo, salvo diversa previsione, decorrono dalla data del 1° gennaio 2023.
3. La ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione decentrata integrativa tra le diverse modalità di utilizzo, secondo quanto previsto dagli articoli 7, comma 4, lett. a) e 8, comma 1 del CCRL 19.07.2023, avviene con cadenza annuale, con le modalità e le tempistiche elencate nel presente contratto. Per l'anno 2023, per ciascun Ente a cui si applica il presente CCDIT, la suddetta ripartizione è quella risultante nei relativi **allegati – parte economica di ogni ente** - al presente contratto del quale ne forma parte integrante e sostanziale.
4. In caso di entrata in vigore di un nuovo CCRL, le eventuali disposizioni del presente CCDIT incompatibili con lo stesso, sono immediatamente disapplicate e - qualora non necessitino di negoziazione - sostituite dalle nuove disposizioni.
5. In caso di disdetta del CCDIT, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto decentrato o fino a quando le normative di legge, contrattuali o di altra natura non ne determinino la decadenza. In tale periodo, fino alla presentazione delle piattaforme contrattuali, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette.
6. Il presente CCDIT può essere modificato o integrato, in un qualsiasi momento, su richiesta di una delle parti, con le procedure previste dal CCRL per tempo vigente.
7. Il presente contratto sostituisce tutti quelli precedentemente stipulati, salvo diversa espressa previsione.



**Titolo II**  
**RELAZIONI SINDACALI**

**Art. 4**

**Relazioni sindacali**

1. La parte pubblica e la parte sindacale sono reciprocamente impegnate, nel rispetto del principio di buona fede e nell'esercizio responsabile dei diversi ruoli ai sensi dell'art. 3 del CCRL 19 luglio 2023, ad intrattenere corrette relazioni sindacali, attraverso l'attivazione di tutti gli istituti contrattuali e con le modalità ed i tempi previsti dalla legge e dal contratto collettivo di primo livello.
2. Le relazioni sindacali si esplicano, nelle forme previste dalla vigente legislazione nazionale, regionale e dalla contrattazione collettiva di primo livello.
3. Ai sensi e per gli effetti del titolo II° del CCRL 19.07.2023 e in coerenza con la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 e il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le relazioni sindacali hanno luogo attraverso:
  - l'informazione preventiva o successiva (art. 4);
  - gli istituti di partecipazione definiti dal CCRL di primo livello (art. 9 d.lgs. 165/2001):
    - a) confronto (art. 5);
    - b) organismo paritetico per l'innovazione (art. 6);
  - la contrattazione collettiva integrativa (art. 7 e 8);
4. Per rendere agevole l'esercizio delle relazioni sindacali, l'Ente, a richiesta delle rappresentanze sindacali e in coerenza con il CCRQ 15 ottobre 2018, mette a disposizione:
  - a) l'uso di idonei spazi, accessibili a tutto il personale, per l'affissione da parte della RSU stessa e delle OO.SS di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale;
  - b) idonea sala per riunirsi in assemblea, così come richiesta di volta in volta.

**Titolo III**

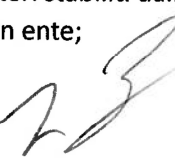
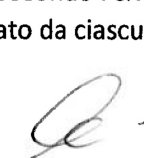
**PREMIALITÀ ED INDENNITÀ**

**Art. 5**

**Strumenti di Premialità**

1. Conformemente alla normativa vigente e ai precedenti CCDI stipulati dagli enti, sono confermati i seguenti strumenti di premialità:
  - a) i compensi diretti ad incentivare il merito, la produttività ed il miglioramento dei servizi (c.d. "produttività"); per tale istituto è richiesta l'applicazione del sistema di valutazione in vigore presso ciascun ente;
  - b) le progressioni economiche all'interno delle categorie (c.d. "progressioni economiche orizzontali"), sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi regionali ed integrativi, in vigore presso i singoli enti, nei limiti delle risorse stabili disponibili e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Per tale istituto si applica il sistema di valutazione adottato da ciascun ente;

Michele Spas



- c) la retribuzione di risultato per gli incaricati di posizione organizzativa secondo il sistema di valutazione adottato da ciascun ente;
- d) le indennità previste dalla contrattazione collettiva regionale ed integrativa decentrata;
- e) specifiche forme incentivanti e/o compensi previsti dalla normativa vigente.

## **Art. 6**

### **Indennità**

1. Le indennità sono riconosciute conformemente alla normativa vigente e ai precedenti CCDI stipulati dagli enti.
2. L'indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi (quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di "resa" della prestazione nell'ambito delle mansioni iscrivibili alla categoria di appartenenza), in termini di rischio, pregiudizio, pericolo, disagio, grado di responsabilità.
3. Ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa.
4. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del competente Responsabile di Servizio.
5. Fermo restando che l'atto di costituzione del fondo del salario accessorio è di competenza dell'Ente, le somme disponibili per l'erogazione delle singole fattispecie di indennità di cui al presente capo saranno annualmente contrattate nell'ambito dell'accordo decentrato annuale di utilizzo delle risorse, coerentemente con il sistema organizzativo dell'Ente e nel rispetto dei limiti economici previsti dal CCRL e dal CCDIT.

## **Titolo IV**

### **VALUTAZIONI, TEMPISTICHE E VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO**

## **Art. 7**

### **Valutazioni**

1. L'articolo 39 del C.C.R.L. 7/12/2006 e l'art. 38 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 prevedono l'obbligo di adottare metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, volte a perseguire soluzioni adeguate in relazione a ciascun istituto oggetto di valutazione.
2. Tali metodologie sono improntate a criteri di imparzialità e trasparenza, sono oggetto di informazione preventiva e prevedono forme di contraddittorio con i dipendenti.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. a) e b) la valutazione dei risultati non può prescindere da un adeguato sistema di misurazione della prestazione coerente con quanto previsto dall'art. 38 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 e fondato su dati oggettivi, quantificabili e verificabili, per quanto riguarda la produzione e la valutazione dell'apporto individuale.
4. Il collegamento tra i livelli di produttività e i trattamenti economici accessori, oltre alla verifica dei risultati dell'azione della struttura operativa dell'Ente, avviene in modo da garantire la possibilità di "correzioni" *in itinere* o a consuntivo in tempi certi e definiti tali da consentire la possibilità del contraddittorio

*Microtecnica*

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signatures and initials]*

e la possibilità di recupero degli eventuali obiettivi non raggiunti nei periodi successivi (ove compatibile con gli obiettivi stessi).

5. Al fine di garantire trasparenza al processo valutativo, ciascun Ente assicura la tempestiva pubblicazione dei dati previsti dall'art. 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

6. Ciascun ente utilizzerà il vigente sistema di misurazione della prestazione (eventualmente aggiornato con specifici accordi).

## Art. 8

### Progressione economica all'interno delle categorie

1 Secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, lett. c) del CCRL 19.07.2023, vengono stabiliti i seguenti criteri generali per la definizione delle procedure per le progressioni all'interno delle categorie:

- a) annualmente può essere destinata all'attribuzione di progressioni economiche all'interno delle categorie di inquadramento (c.d. "*progressioni economiche orizzontali PEO*") una quota delle risorse stabili del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- b) il limite massimo attribuibile annualmente alle progressioni economiche all'interno delle categorie è da intendersi riferito, ai sensi della normativa vigente (*cfr.* attualmente art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 150/2009, art. 52, comma 1-bis, terzo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 15 del 16 maggio 2019), a non oltre il 50% degli aventi diritto ad accedervi nell'anno di riferimento della procedura;
- c) la spesa complessiva delle progressioni economiche gravante sul fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa deve essere comunque contenuta nel limite massimo costituito dall'ammontare delle "risorse stabili" del fondo;
- d) la progressione economica può essere riconosciuta, quale leva per la valorizzazione selettiva e meritocratica del capitale umano, al personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 36 del CCRL 07.12.2006;
- e) le progressioni economiche sono attribuite a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo;
- f) i criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche all'interno delle categorie sono quelli risultanti dalle disposizioni vigenti presso ciascun Ente; ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c) del CCRL 19 luglio 2023, i suddetti criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche sono modificati/integrati, al fine di adeguarli adeguati alla normativa vigente pro tempore, come indicato nell'allegato contratto decentrato integrativo – parte economica – definito per ciascun Ente;
- g) nel caso in cui si manifesti la necessità di modificare i criteri di cui al punto precedente, le parti condividono fin d'ora che, a semplice richiesta di una di esse, saranno attivate tempestivamente e, comunque, entro 30 giorni le relazioni sindacali previste dai CCRL nel tempo vigenti.

2. Ciascun ente utilizzerà i precedenti CCDI stipulati (eventualmente aggiornato con specifici accordi).

## **Titolo V**

### **POLITICHE GENERALI SULL'ORARIO DI LAVORO**

#### **Art. 9**

##### **Orario di lavoro**

1. Le parti ritengono che presso gli Enti non sussistano ragioni che richiedono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 66/2003.
2. Sono confermati per l'anno 2023 i vigenti accordi stipulati in merito all'art. 85 del CCRL 01/08/2002.

#### **Art. 10**

##### **Lavoro straordinario**

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali; pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
2. Le parti ritengono che presso gli Enti non sussistano situazioni eccezionali tali da richiedere l'elevazione del numero massimo di ore di lavoro straordinario individuale stabilito dall'art. 17, comma 10 CCRL 01.08.2002 in 180 ore annue.
3. Per quanto riguarda la Banca delle ore restano valide le regole stabilite dalla contrattazione integrativa decentrata degli enti

#### **Art. 11**

##### **Contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale**

1. In merito al contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 15 del CCNL 06.07.1995 in quanto tutt'ora applicabile.
2. Qualora dovessero mutare le attuali esigenze, le parti stabiliscono fin d'ora che la possibilità di elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale sarà rivalutata tempestivamente e, comunque, entro 30 giorni dalla richiesta avanzata da una di esse.

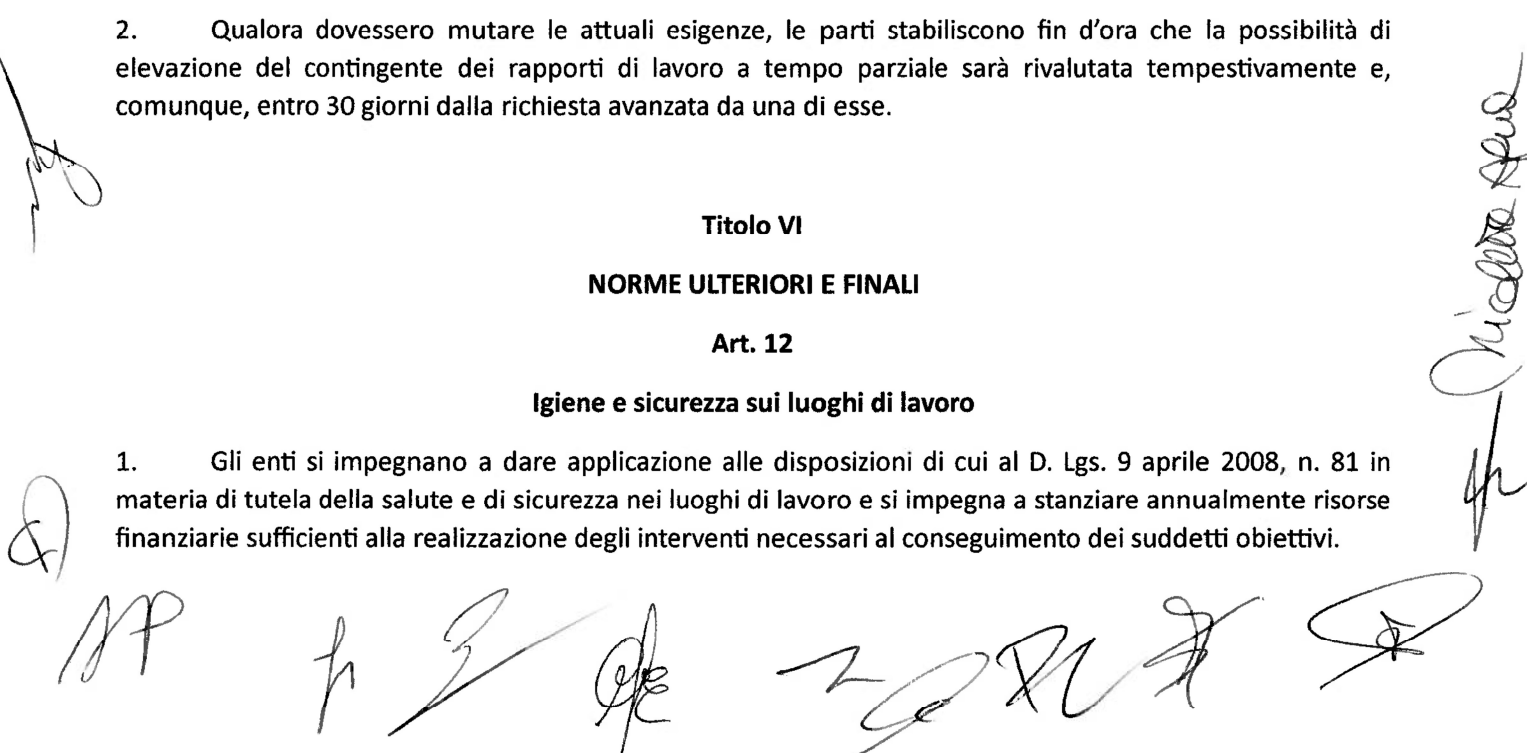
## **Titolo VI**

### **NORME ULTERIORI E FINALI**

#### **Art. 12**

##### **Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro**

1. Gli enti si impegnano a dare applicazione alle disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e si impegna a stanziare annualmente risorse finanziarie sufficienti alla realizzazione degli interventi necessari al conseguimento dei suddetti obiettivi.



2. Gli Enti coinvolgono, consultano e informano il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS) - come indicato dal D. Lgs. n. 81/2008 - e si impegnano altresì a realizzare, attraverso appositi moduli formativi, un piano pluriennale di informazione e formazione per tutto il personale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela della salute, avuto riguardo anche all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.
3. Al fine di verificare la situazione in essere rispetto all'igiene e alla sicurezza sui luoghi di lavoro e le eventuali criticità, le parti si incontrano su richiesta della RSU o Organizzazioni sindacali firmatarie del CCRL.
4. Il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori viene eletto secondo quanto previsto dall'art. 47, commi 3 e 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, di norma, avviene in corrispondenza della giornata individuata dal comma 6 del medesimo articolo;
5. Nel rispetto del D. Lgs. n. 81/2008, gli enti mettono il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori nelle condizioni di poter operare compiutamente, interfacciandosi con la relativa controparte e con gli organi preposti alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
6. Il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori ha diritto ai permessi retribuiti già previsti in sede di contrattazione collettiva al fine di poter svolgere la sua attività di controllo senza impedimento alcuno.

### **Art. 13**

#### **Utilizzo dei proventi delle violazioni del Codice della Strada**

1. Secondo quanto previsto dall'art. 25 del CCRL 15.10.2018, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. c), e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono annualmente essere destinati in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:
  - a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali;
  - b) erogazione di incentivi monetari collegati ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.
2. Annualmente, in sede di contrattazione collettiva decentrata – parte economica, saranno definiti i progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale e i conseguenti incentivi monetari da riconoscere ai dipendenti aderenti agli stessi.

### **Art. 14**

#### **Contributo ministeriale per il passaggio ANPR ELETTORALE**

1. Il contributo ministeriale ricevuto dai Comuni, a supporto dell'integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione, possono essere destinati ai dipendenti che hanno partecipato all'attività di integrazione, indipendentemente dalla qualifica e dal ruolo rivestito.
2. L'Ente di appartenenza provvederà, con proprio provvedimento, ad individuare il personale al quale sono state attribuite tali funzioni, a quantificare gli importi da assegnare al singolo dipendente e a determinarne la liquidazione a seguito dell'effettivo incasso delle risorse.

## Art. 15

### Buono pasto riconosciuto al personale turnista

1. In coerenza con la previsione di cui all'art. 3, comma 8 del CCRL 15.10.2018, al personale "turnista" che è chiamato, al di fuori dei turni ordinari programmati, a rendere la propria prestazione lavorativa è possibile attribuire, nel rispetto dei contratti vigenti nel tempo e dei principi generali volti alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, il buono pasto se l'orario di lavoro ricade completamente nella fascia oraria 19.30 – 21.30.

## Art. 16

### Individuazione dei Servizi Pubblici essenziali ai sensi della Legge 146/1990 –

#### Contingenti di personale

1. Le parti, nell'ambito dei servizi essenziali di cui alla vigente normativa, garantiscono la continuità delle prestazioni indispensabili al fine di assicurare, in occasione degli scioperi, il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. Nel comparto Regioni-Autonomie Locali sono da considerare essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificati ed integrati dall'art.1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n.83, i servizi indicati all'art. 2 dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 19/09/2002, così come integrato dall'Accordo del 8 marzo 2016.

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 4 del suddetto accordo collettivo nazionale, i Titolari di Posizione Organizzativa individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali, a rotazione fra gli addetti ove le dotazioni organiche lo consentono, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili e che non possono aderire allo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni, comunicando - cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero – i nominativi inclusi nei contingenti, come di seguito individuati, alle organizzazioni sindacali ed ai singoli interessati. Il lavoratore ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

3. I dipendenti tenuti alle prestazioni indispensabili effettuano solo i compiti specificatamente previsti dagli accordi collettivi astenendosi, quindi, da ulteriori mansioni lavorative non previste. Il contingente viene pertanto dimensionato alla luce di tale principio. Il personale che non aderisce allo sciopero espleta le normali attività lavorative previste dalla propria mansione.

4. In caso di sciopero l'Amministrazione si impegna a garantire un'opportuna informazione all'utenza con i mezzi ritenuti più opportuni.

5. I contingenti di personale che non potrà aderire allo sciopero, al fine di garantire le prestazioni indispensabili indicate dall'art. 2, comma 2 del più volte citato Accordo nazionale del 19/09/2022 e ss.mm.ii., e dovrà garantire la continuità delle prestazioni indispensabili come previsto dall'art. 4 del CCRQ 2018, è individuato nei settori interessati e per lo svolgimento delle attività ivi previste come di seguito indicato:

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left side, there are three distinct signatures. On the right side, there is a long, vertical signature that appears to read 'Michele Gual'. Below these, there are several smaller initials and signatures, including one that looks like 'f', another that looks like 'P', and others that are more stylized or abbreviated.

| SERVIZIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Numero addetti |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>COMUNI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| Stato Civile: limitatamente alle registrazioni di nascita e di morte                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1              |
| Servizio elettorale: limitatamente a attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti                                                          | 1              |
| Servizi cimiteriali: limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1              |
| Servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), servizio cantieri e servizio protezione civile                                                                                                                                                                                                                                    | 1              |
| <b>POA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| Assistenza domiciliare: distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti                                                                                                                                                                                                                                                               | 2              |
| <b>COMUNITÀ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Servizio del personale: limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi e predisposizione denunce                                                                                                                                                                                                                                                    | 1              |
| Servizio di polizia locale limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:<br>a. attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;<br>b. attività di rilevazione relativa all'infortunistica stradale;<br>c. attività di pronto intervento;<br>d. attività della centrale operativa. | 2 per turno    |

6. I servizi vengono garantiti senza ricorso allo straordinario.

## Titolo VII

### VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO

#### Art. 17

##### Interpretazione autentica

- Le parti si impegnano ad evitare interpretazioni unilaterali sulle materie di cui al presente CCDIT.
- Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente CCDIT, la parte interessata invia alle altre richiesta scritta che deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; l'interpretazione proposta deve comunque fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale e deve contenere il testo riformulato della norma oggetto di criticità.



3. La delegazione trattante di parte pubblica convoca le RSU e le Organizzazioni sindacali firmatarie e rappresentative del CCRL per definire il significato della clausola controversa.
4. Le parti si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta e definiscono il significato della clausola controversa.
5. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa "*ex tunc*", ovvero sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo decentrato integrativo aziendale.

#### **Art. 18**

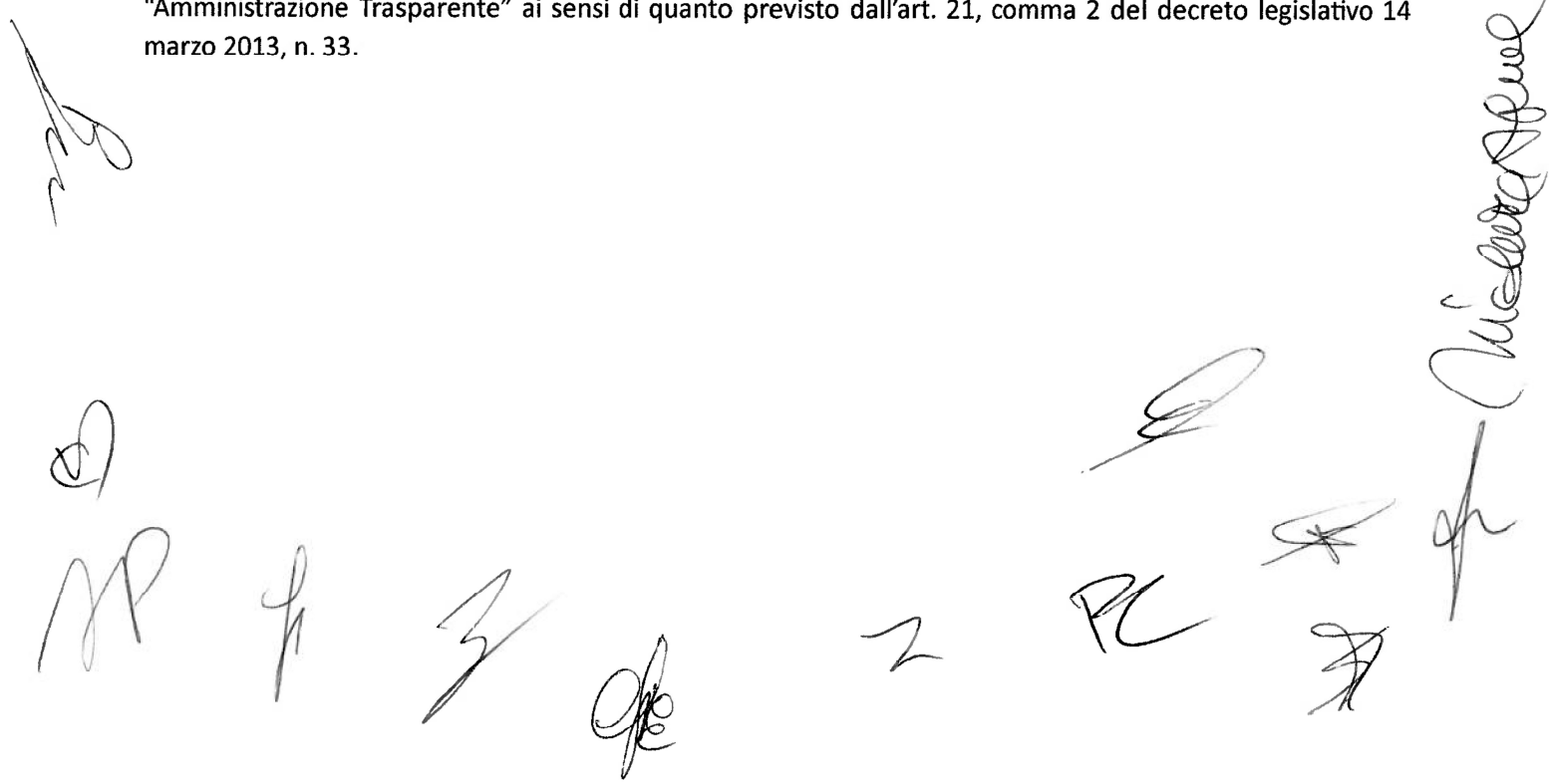
##### **Clausole di raffreddamento**

1. Il sistema delle relazioni sindacali, ai sensi dell'art. 3 del CCRL 19 luglio 2023, è lo strumento per costruire relazioni stabili improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla preventiva risoluzione dei conflitti secondo principi di responsabilità, correttezza e buona fede.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione collettiva decentrata integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.

#### **Art. 19**

##### **Norma finale**

1. Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento ai vigenti CCRL e alla normativa vigente per tempo.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi, per le sole materie non disciplinate dal presente contratto e, qualora le stesse non siano in contrasto con disposizioni contrattuali di primo livello o con la normativa statale e/o regionale nel tempo vigente, conservano la propria efficacia.
3. Copia del presente CCDTI verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto previsto dall'art. 21, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

The bottom of the page contains numerous handwritten signatures in black ink. On the left side, there are several signatures, including one that appears to be 'SP'. In the center, there are more signatures, some of which are stylized. On the right side, there is a large, vertical signature that reads 'Michele Spina'. There are also some smaller, less distinct signatures scattered across the bottom.

Cividale del Friuli, 21 dicembre 2023

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la delegazione trattante di parte pubblica

Il Presidente Del Fabro Claudio

I Componenti

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Per le Organizzazioni sindacali - OSS

STANTON MAURO - UIL-FPL

CISAL SINDACATO

CISAL - GONDI

CISL-FP

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

STANTON MAURO

Giuseppe Gari

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Per la Rappresentanza Sindacale Unitaria - RSU

FLAVIA SITARO

LUCA DI BENEDETTO - CFO

FRANCESCA BOZZA - CIVIDALE

LUCA JOB - CIVIDALE

ROMINA CENCIG - MOINACCO

FABBRIO LUCA

AGNOLINI NICOLA

BURI UGO

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Flavia Sitaro

Luca Di Benedetto

Francesca Bozza

Romina Cencig

Fabrizio Luca

Agnolini Nicola

Buri Ugo

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**COMUNE DI PRADAMANO**

**CONTRATTO COLLETTIVO  
INTEGRATIVO DECENTRATO  
TERRITORIALE**

**PARTE ECONOMICA  
ANNO 2023**



**Premessa:**

- le Parti prendono atto che con determinazione n. 9 del 20/11/2023 è stato costituito il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa secondo le disposizioni di cui agli articoli 45 e seguenti del CCRL sottoscritto in data 19 luglio 2023;

- con la suddetta determinazione è stato quindi quantificato separatamente l'ammontare delle risorse economiche riservate:

a) al fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, destinato ad incentivare la produttività e ad attuare le progressioni economiche all'interno delle categorie;

b) al finanziamento delle altre voci stipendiali richiamate al comma 10 dell'art. 45, che a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono imputate a carico del bilancio degli enti;

così come risultante dai prospetti allegati alla suddetta determinazione della quale ne forma parte integrante e sostanziale:

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| ➤ <b>TOTALE RISORSE STABILI:</b>                  | <b>€ 17.063,02</b> |
| ➤ <b>TOTALE RISORSE VARIABILI:</b>                | <b>€ 11.804,00</b> |
| ➤ <b>TOTALE INDENNITÀ FINANZIATE DA BILANCIO:</b> | <b>€ 6.000,76</b>  |

- l'art. 7 del CCRL 19/07/2023 stabilisce, tra l'altro, che sono oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa la definizione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche all'interno delle categorie, la ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione medesima tra le diverse modalità di utilizzo e l'individuazione delle misure delle stesse ove sia prevista la loro graduazione;

- per quanto riguarda le materie non successivamente contrattate si fa riferimento a quanto stabilito dal CCDIT 2023 – parte normativa.

**Tutto ciò premesso e considerato,**

il giorno 21 del mese di dicembre 2023 ha avuto luogo presso la sede della Comunità del Friuli Orientale l'incontro finalizzato alla sottoscrizione del Contratto collettivo integrativo decentrato (CCID) – parte economica per l'annualità 2023 – del **Comune di Pradamano** tra le parti sotto indicate:

**Delegazione trattante di parte pubblica**

**Organizzazioni sindacali – O.S.S.**

**Rappresentanza Sindacale Unitaria - RSU**

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il seguente Contratto collettivo integrativo decentrato (CCID) – parte economica relativa all'annualità 2023 - del **Comune di Pradamano**:



**Progressione economica all'interno delle categorie (PEO)**

**(art. 45, comma 6 CCRL 2023)**

1. Le risorse stabili disponibili per eventuali progressioni economiche orizzontali (PEO) dovranno essere utilizzate per riconoscere le stesse nei limiti di un'unità di personale di categoria B dell'area tecnico manutentiva, comunque contenuta nel limite massimo costituito dall'ammontare delle "risorse stabili" del fondo.

2. Ai sensi del comma 6 dell'art. 45 del CCRL 19/07/2023 la parte residua delle risorse stabili non destinata alle progressioni economiche all'interno delle categorie "incrementa l'ammontare delle risorse variabili per il medesimo anno".

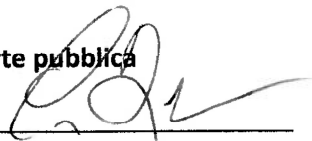


21/12/2023

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la delegazione trattante di parte pubblica

Il Presidente Del Fabro Claudio



I Componenti

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Per le Organizzazioni sindacali - OSS

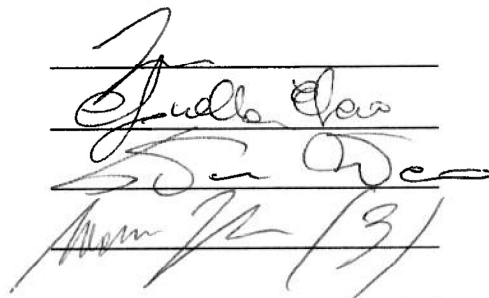
CASAL SIRC4 SIFPA

SISAL CONSOB E

UILFPL - SEATON MAREO

CISLFI MASSIMO BRUNELLA

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Per la Rappresentanza Sindacale Unitaria - RSU

FABRO LUCA

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

